



COMUNE DI PINZOLO

PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI
IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DEGLI
IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE INSTALLATI
NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE
DI PINZOLO.**

DPR n. 462/2001

Articolo. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto il servizio di verifica periodica degli impianti di terra e per le scariche atmosferiche, effettuato, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR n. 462/2001, da organismi abilitati dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, sugli edifici di proprietà del Comune di Pinzolo indicati nell'Allegato Tecnico "Elenco Utenze" che costituisce parte integrante del presente capitolato.

Nel caso in cui il Comune di Pinzolo intenda non usufruire più, per motivi di interesse pubblico, (dismissioni totali o parziali, alienazione, trasferimento o cessazione del servizio), per uno o più siti inclusi nell'articolo 1, la corrispondente quota parte del compenso, non verrà più riconosciuta alla ditta, senza che lo stesso possa in alcun modo pretendere indennizzo alcuno.

Articolo. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo, a base d'asta, del servizio, per il quinquennio, ammonta ad € 24.530,00 + I.V.A. 22%.

L'affidamento del servizio avverrà a trattativa privata, secondo quanto previsto dall'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. e al titolo VII° del regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 dd. 23.03.2005 e s.m..

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, ove questa risulti congrua per l'Amministrazione comunale.

Articolo. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E FREQUENZE

Le verifiche periodiche saranno eseguite, tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione, nei modi e nei tempi concordati con il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pinzolo, così come indicato nell'allegato **"Elenco Utenze e Scadenziario"** e dovranno concludersi con la consegna del verbale di verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal DPR 462/2001.

La ditta dovrà inoltre provvedere alla produzione di un modulo (tenuto per ogni sito esaminato) che dovrà riportare le seguenti informazioni:

Data di esecuzione verifica;

Data di scadenza prossima verifica;

Esito verifica periodica;

Azioni correttive suggerite;

Dovranno essere garantiti le frequenze imposte dal DPR n. 462/2001, ovvero la verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale, come meglio descritti nell'allegato elenco. Dovranno inoltre essere verificati gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche, ove esistenti.

Al fine di ottimizzare e omogeneizzare gli interventi, nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto delle tempistiche massime, si potranno apportare modifiche alle date entro cui effettuare le verifiche, previa comunicazione all'Ufficio tecnico Comunale.

Tutte le verifiche comprese in elenco dovranno essere effettuate entro la data di termine del contratto la quale ha solo valore indicativo poiché il vincolo contrattuale terminerà con l'effettuazione di tutte le verifiche previste dall'allegato "nr. utenze e scadenziario".

Articolo. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

Il presente contratto comprende tre visite di controllo generale per gli edifici a maggior rischio e due visite per le rimanenti utenze, come da tabella (Elenco Utenze e scadenziario) allegata alla procedura di gara, a decorrere dal 01/06/2020 al 31/10/2025.

Articolo. 5 – RENDICONTAZIONE INTERVENTO

Tutte le verifiche dovranno essere rendicontate con la consegna del verbale di verifica periodica ai sensi di quanto stabilito dal DPR 462/2001.

ARTICOLO 6 - MATERIALI E MEZZI

L'appaltatore nello svolgimento del servizio è tenuto a provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezzature occorrenti ed idonee allo svolgimento del servizio, compresi i D.P.I., Saranno a carico dell'aggiudicataria tutte le spese ed oneri relativi all'assicurazione contro gli infortuni, all'assicurazione per invalidità, vecchiaia, ecc a norma di legge, alle imposte e tasse riferibili al servizio appaltato.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di legge e contrattuali.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Gli interventi devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità a quanto stabilito dal Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal Comune sotto la piena responsabilità dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa è inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato delle norme di legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti all'interno del luogo delle singole operazioni.

Oltre agli altri oneri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:

- L'attrezzatura adeguata all'entità degli interventi ed alle prescrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
- Tutto quanto in genere occorra per ritenere completamente ultimati a perfetta regola d'arte i servizi;
- L'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel corso dell'Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini in vigore; in particolare l'Impresa è chiamata alla osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
- La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni familiari e indennità di lavoro straordinario o festivo non inferiore a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nel tempo in cui si svolgono i servizi;
- La riparazione dei danni di qualsiasi genere esclusi quelli di forza maggiore;
- Il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione degli interventi, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale;
- L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, esclusivamente sull'Impresa.

ARTICOLO 8 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ARTICOLO 9 - ESECUZIONE DI UFFICIO

Qualora il servizio, o parte di esso, sia in ritardo per negligenza dell'Impresa e si riconosca esservi necessità di assicurare il compimento nel termine previsto dal contratto, il Comune a proprio insindacabile giudizio, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, assegnerà all'Impresa un termine per completare gli interventi in ritardo, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Scaduto il termine assegnato, il Comune in contraddittorio con l'Impresa, o in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l'Impresa stessa abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli.

A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio, riservandosi il diritto di risoluzione del contratto.

Le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni indicate o comunque di parziale o totale inadempienza, verrà addebitata all'Impresa aggiudicataria una penale giornaliera che varierà da €. 25,00 a €. 100,00 per ogni singola infrazione rilevata a discrezione dell'Amministrazione Comunale in relazione alla gravità, fino ad un massimo del 10% dell'importo di contratto.

L'inadempienza contrattuale sarà contestata con lettera raccomandata A.R. o con PEC e, decorsi 3 giorni dalla data di ricezione senza che siano state fornite dall'Impresa aggiudicataria giustificazioni ritenute valide dall'Amministrazione Comunale, si procederà alla ritenuta di quanto specificato nel precedente comma con trattenute sui compensi in occasione della prima liquidazione.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Gli oneri della sicurezza da interferenza di cui al D.Lgs 81/08 sono stati valutati e stimati come riportato nei documenti di stima e DUVRI.

Le condizioni di sicurezza e di tutela della salute richieste, ancorché incomplete in qualche particolare, non esimono per nessun motivo il fornitore a perseguire comunque tutti gli ulteriori dettagli necessari a rendere il servizio, nel suo complesso ed in ogni particolare, sicuro in tutti i suoi aspetti.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI LAVORATORI

Nell'esercizio dei servizi che formano oggetto del contratto l'Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di ogni altra norma vigente o emanando, sia in rapporto alle modalità di esecuzione degli interventi, sia nei confronti del personale dipendente.

L'Impresa, sarà tenuta in particolare all'osservanza delle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, le indennità varie, ecc. L'Impresa, se richiesto, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilità civile e di avere adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, sotto l'osservanza delle Leggi a tutela del lavoratore.

Pertanto essa risponderà delle eventuali infrazioni e si assumerà l'onere delle relative penalità, anche se queste venissero direttamente imposte al Comune.

L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva positivo riferito all'appaltatore.

Per il pagamento del saldo è richiesta tutta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'Autorità competente, nei confronti dell'appaltatore.

ARTICOLO 12 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 dell L.P. 23/1990 e s.m., per il servizio in oggetto non è prevista la corresponsione di alcuna anticipazione contrattuale.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 31 della L.P. 2/2016 non è richiesto il versamento della garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

ARTICOLO 14 - SUBAPPALTO

Il subappalto non è ammesso.

ARTICOLO 15 - SISTEMA D’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REQUISITI

L'appalto sarà affidato previo confronto concorrenziale, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale nonché ai sensi dell'art. 21, della L.P. 19 luglio 1990, n° 23 e s.m. e art. 13 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (Regolamento di attuazione della L.P. N° 23/1990 e s.m.).

Il Responsabile dell'Area Tecnica adotterà provvedimento di individuazione dei soggetti ritenuti idonei a partecipare al confronto concorrenziale, che dovrà essere mantenuto segreto fino all'espletamento delle procedure dello stesso confronto concorrenziale.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avviene, per ciascun anno in cui sono state effettuate le verifiche, debitamente rendicontate, dietro presentazione di regolare fattura. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo riferito agli oneri della sicurezza in un'unica soluzione unitamente alla prima rata.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della L.P. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

Il pagamento delle fatture ritenute regolari, previa verifiche di legge, sarà effettuato entro giorni 30 dalla data di ricevimento delle stesse mediante rimessa diretta a mezzo mandato.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti rispetto alla scadenza di cui sopra non possono dare titolo all'Impresa per la richiesta degli interessi di mora qualora i ritardi dipendano da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controllo amministrativo contabile, prescritti da leggi o dai Regolamenti in materia di contabilità pubblica.

ARTICOLO 17 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - STIPULA DEL CONTRATTO

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato speciale d'appalto;
- l'elenco delle utenze;
- l'offerta economica dell'appaltatore;
- il DUVRI;

Con la ditta aggiudicataria sarà stipulato contratto – scambio di corrispondenza ai sensi dell'articolo 39 ter, comma 1 bis, della L.P. 23/1990.

ARTICOLO 18 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDATI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di forniture di beni e servizi, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

L'Amministrazione comunale si riserva sin d'ora di variare in aumento o in diminuzione la consistenza del servizio, nei limiti di cui all'art. 29, comma 1 della L.P. 23/90, senza che ciò possa dar modo a pretese o indennizzi.

ARTICOLO 19 - AUTOTUTELA CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di gravi e ripetute infrazioni;
- a seguito di reiterate violazioni o ritardi che comportino l'applicazione delle penali;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- nel caso di subappalto o di cessione del contratto in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
- in caso di reiterato accertamento da parte dell'Amministrazione di violazione da parte della Ditta alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (normativa in materia di sicurezza, retribuzione e contribuzione previdenziale, assistenziale, antinfortunistica). In tali ipotesi l'Amministrazione comunale, previa instaurazione di un contraddittorio con la Ditta, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante lettera raccomandata spedita alla Ditta. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

ARTICOLO 20 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Dovrà essere presentata copia della polizza assicurativa aziendale per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale almeno pari a Euro 2.000.000,00 per sinistro.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ARTICOLO 22 - ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ARTICOLO 23 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Pinzolo, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Pinzolo (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Pinzolo (...).”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ... ed il codice unico progetto (CUP) ...

ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 25 – NORMA DI CHIUSURA

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura di protocollo, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).